

"Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)."

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento 1782/03 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 del Consiglio del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/05;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che dispone la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto legge 22 ottobre 2001 n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) 746/96 in materia di controlli e decadenze degli interventi agroambientali attuati a norma del regolamento (CEE) 2078/92;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze nell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento (CE) della Commissione n. 445/2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 dicembre 2006 n.12541 recante la disciplina del regime di condizionalità della politica agricola comune ed abrogazione del decreto 15 dicembre 2005 così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;

Ritenuto necessario stabilire modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale;

Considerato che le norme contenute nel presente decreto si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007 – 2013 e alle relative disposizioni attuative;

Vista l'urgenza con cui è necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Sancita l'intesa in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 20 marzo 2008;

DECRETA

Capo I

Parte generale

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, avente carattere generale non regolamentare, detta in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici la disciplina attuativa ed integrativa di quella prevista dal regolamento (CE) 1782/03 e dal regolamento (CE) 796/04 per la condizionalità, nonché di quella prevista dal regolamento (CE) 1698/05 e dal regolamento (CE) 1975/2006 per lo sviluppo rurale.



Articolo 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
- "Componente dell'operazione integrata": la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura;
- "Impegno": il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto;
- "Impegno pertinente di condizionalità": impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv) e v) del regolamento (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto;
- "Condizionalità": le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Regolamento (CE) 1782/03; in materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05;
- "Pagamento ammesso": contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento:
- "Domanda ammessa":istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure.

Capo II

Condizionalità

Articolo 3

(Riduzioni)

1. In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità, in applicazione dell'articolo 67 paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'articolo 5.



Articolo 4

(Esclusioni)

- 1. In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell'articolo 67 paragrafo 2 del regolamento (CE) 796/04 il beneficiario è escluso da detto regime di aiuto per l'anno civile in cui è stata riscontrata l'infrazione.
- 2. Gli impegni pertinenti di condizionalità ed i corrispondenti regimi di aiuto di cui al comma 1 sono elencati nell'allegato 1.

Articolo 5

(Cumulo delle riduzioni)

1. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) 796/04, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell'allegato 2.

Articolo 6

(Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni)

- 1. Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1782/03 le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate all'agricoltore dall'Autorità competente secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.



Capo III Sviluppo rurale

Sezione I

Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 così come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) 1975/06

Articolo 7

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

- 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6 paragrafo 1 del medesimo regolamento, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
- 2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 3.
- 3. In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
- 4. Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso, nel corrispondente esercizio FEASR, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorità competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'articolo 9.
- 5. Le riduzioni e le esclusioni applicate in conformità agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) 1975/06, nei casi di infrazione dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05, si riferiscono ai campi di condizionalità elencati all'articolo 4 paragrafo 1, rispettivamente primo e secondo trattino del regolamento (CE) 1782/03.



Articolo 8

(Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità)

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'articolo 9.

Articolo 9

(Violazioni commesse deliberatamente)

- 1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 o dell'articolo 8 costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
- 2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal sostegno del FEASR per la misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione.
- 3. Le esclusioni e le revoche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'articolo 15 comma 2.

Articolo 10

(Dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini)

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (CE) 1975/06, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 4.



- 2. Per gli animali non elencati nell'allegato 4 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.
- 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dall'articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 11

(Recupero di importi erogati in annualità pregresse)

1. Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano in conformità alla presente sezione le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità.

Sezione II

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 25 del Reg. CE 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05

Articolo 12

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

- 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
- 2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.
- 3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
- 4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.



Articolo 13

(Cumulo delle riduzioni)

1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, quindi le riduzioni previste dal precedente articolo 12.

Sezione III

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

Articolo 14

(Disposizioni comuni)

- 1. Ove si accertino in relazione ad operazioni integrate una o più infrazioni in una o più componenti dell'operazione integrata, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal presente decreto per le corrispondenti misure.
- 2. Le riduzioni ed esclusioni di cui al comma 1 si applicano all'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la componente dell'operazione a cui si riferiscono le violazioni.
- 3. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del regolamento (CE) 796/04.

Capo IV

(Disposizioni finali)

Articolo 15

(Procedure e adempimenti)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati



dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5.

- 2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, con i medesimi termini e le stesse modalità ivi indicati, possono individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'articolo 9.
- 3. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e del FEASR, si applica l'articolo 1 comma 1215 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 4. Gli organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
- 5. Agea effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una relazione dettagliata entro il 15 luglio di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 34 del regolamento (CE) 1975/06. Per il primo anno di applicazione del presente decreto entro il predetto termine sono trasmesse al Mipaaf anche le relazioni relative all'applicazione del regime di condizionalità sugli esercizi FEOGA sezione garanzia 2005 e 2006.

Articolo 16

(Norme di rinvio)

- 1. Alle violazioni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali.
- 2. Il comma 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti più favorevole al beneficiario.



Articolo 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì

IL MINISTRO



Allegato 1

Casi di esclusione per violazioni intenzionali di un impegno pertinente di condizionalità che si riferisce ad un particolare regime di aiuto diretto della PAC (articolo 4).

Impegno pertinente di condizionalità	Elenco dei <i>particolari</i> regimi di aiuto a cui si riferiscono impegni <i>pertinenti</i> di condizionalità		
Allegati 1 e 2 DM 21.12.06 e s.m.i.	Settore	Base giuridica CE	Applicazione nazionale
Buone condizioni agronomiche e ambientali Divieto di bruciatura delle stoppie (Norma	Aiuto supplementare nel settore dei seminativi	Articolo 69 del Reg.(CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n.2026 e s.m.i. (articolo 1)
2.1)	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	Titolo IV, Capitolo 1 del Reg. CE 1782/03	decreto Mipaaf 15 marzo 2005 e s.m.i. (articolo 2)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Avvicendamento delle colture (Norma 2.2)	Aiuto supplementare nel settore dei seminativi	Articolo 69 del Reg.(CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n.2026 e s.m.i. (articolo 1 comma 2 lettera d)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Protezione del pascolo permanente (Norma 4.1)	Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine	Articolo 69 del Reg.(CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n.2026 e s.m.i. (Articolo 2, lettere b) e c) e articolo 3)
Criteri di gestione obbligatori - Campo di condizionalità: Salute pubblica, degli animali e delle piante Atti A6, A7, A8, A8 bis (Anagrafe zootecnica)	Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine	Articolo 69 del Reg.(CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n.2026 e s.m.i. (articoli 2 e 3)



Allegato 2

Modalità di applicazione del cumulo delle riduzioni per violazioni di più norme e atti di condizionalità dovute a negligenza, intenzionalità e ripetizione riscontrate nel corso del medesimo anno civile.

Si possono riscontrare le seguenti combinazioni di violazioni:

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda		
1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti	Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma	
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti	Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con la possibile applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza	
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti	In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono state considerate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2) del Reg. 796/04	

2. Rilevazione di due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda		
Ripetizione di due o più infrazioni in anni diversi	Per effetto di quanto stabilito all'art. 66 (4) del Reg. 796/04, si ha la triplicazione della riduzione stabilita nel primo anno, fatto salva, in caso di negligenza, l'applicazione della soglia del 15% (solo nella prima reiterazione)	



3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda		
3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2). Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'articolo 3 comma 2	
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste	

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2, l'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta, sia per l'anno in corso che per l'anno successivo



Allegato 3

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dell'Asse 2 e 4 connesse alla superficie e agli animali.

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articoli 7 e 8).

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione o alla misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo ad uno specifico gruppo di colture. Nel caso di violazione dell'impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente al gruppo di colture.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione	Gruppo coltura	Coltura	Impegno pertinente di condizionalità(*)
Impegno AA	X				
Impegno BB			X		

^(*) Solo per impegni chiaramente collegati a quelli delle misure agroambientali e per il benessere degli animali.

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5), indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:



Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III-Sez.I):

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.
- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 7 comma 4, sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato gruppo di colture e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	
Medio (3)			
Alto (5)			5

Si procede alla somma dei tre valori (1 + 1 + 5) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

 La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:



Punteggio	Percentuale di	
	riduzione	
1,00 < = x < 3,00	5%	
3,00 < = x < 4,00	25%	
x = > 4,00	50%	

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 5% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale del gruppo di coltura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione o alla misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) 1975/06.



Allegato 4

Tabella di conversione per riduzioni ed esclusioni per difformità in misure connesse ad animali.

Specie animali	UBA per capo
Suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg	0,027
Polli da carne (broiler)	0,007
Cunicoli	0,02



Allegato 5

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito degli Assi 1 e 3, di determinate misure degli Assi 2 e 4 e delle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del reg. CE 1698/05 per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali.

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 12):

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo all'operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB, sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente all'operazione.

Tipo di impegno riferito a →	Misura	Operazione
Impegno AA	X	
Impegno BB		X

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5), indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			



B – Ai sensi dell'articolo 12 comma 2, le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 < = x < 3,00	3%
3,00 < = x < 4,00	x%
x = > 4.00	v%

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sez.II):

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.
- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 12 comma 4, sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			



si procede alla somma dei tre valori (3 + 1 + 3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

 La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione	
	Tiduzione	
1,00 < = x < 3,00	3%	
3,00 < = x < 4,00	x%	
x = > 4,00	y%	

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1 - 3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

 Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura, eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 13 del decreto.